



**Trib. Firenze, Sez. I, ud. 18.6.2012 (dep. 15.11.2012), G.L.**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FIRENZE

PRIMA SEZIONE PENALE

COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Emma Boncompagni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

G.L. nato a F. il (...) res. in VIA M., 38 F., elettivamente dom.to in Via De' Vecchietti, 1 Firenze presso lo studio dell'avv. Francesco Maresca

- LIBERO- ASSENTE

- difeso dall'avv. di fiducia Francesco Paolo Maresca del foro di Firenze

L.G. nato a V. il (...) res. in Via G.L.P., 5/B P., ove DICHIARA DOMICILIO

- LIBERO- PRESENTE

- difeso dall'avv. di fiducia Stefano Pinzauti del foro di Prato

IMPUTATI

G.L.:

a) del reato di cui all'art. 589, 2 e 4 c.p., 141,143 C.d.S. per avere, per colpa, consistita in negligenza, imperizia, imprudenza e con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, cagionato la morte di L.M. e lesioni di D.L.L.G.

In particolare, premesso che:

-l'utente della strada (si deve circolare ad una velocità commisurata allo stato dei luoghi e quindi in corrispondenza delle aree di intersezione deve mantenerla particolarmente moderata (art. 141, 3 e 8);

- si deve circolare sulla parte destra della carreggiata non invadendo la corsia riservata alla circolazione dei veicoli che circolano in senso opposto (art. 143, I. e II.).

Per avere, il 13.8.2009 verso le ore 12.20, mentre alla guida dell'autovettura MAZDA PREMACY targata (...) procedeva lungo la via Pistoiese di Firenze con direzione centro città-Campi Bisenzio, in tratto rettilineo con circolazione regolata da impianto semaforico che per lui proiettava luce verde, in corrispondenza di intersezioni con strade secondarie (via di San Biagio e Petriolo e via Sardegna), a velocità eccessiva in relazione alle condizioni dei luoghi, senza prestare la necessaria attenzione alla guida invadeva la corsia di marcia riservata alla circolazione dei veicoli provenienti dalla direzione contraria e urtava frontalmente il ciclomotore PIAGGIO LIBERTY condotto da L.M. che regolarmente circolava sulla propria destra, in direzione contraria, procurandogli lesioni gravissime, che ne determinavano la morte avvenuta poche ore dopo, e quindi, proseguendo la marcia contromano, travolgeva alcuni motocicli in sosta e quindi saliva sul marciapiede posto a margine della carreggiata sul lato opposto alla sua mano e investiva il pedone D.L.L.G. cagionandogli lesioni personali.

In Firenze il 13.08.2009

L.G.:

b) reato di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 2, 378, 477 c.p. per avere, al fine di aiutare G.L. ad eludere le investigazioni in relazione al reato di cui all'art. 589 c.p. da quello commesso poche ore prima, alle ore 20.04 del 13.8.2009, quale medico addetto al pronto soccorso dell'ospedale di S. Marcello Pistoiese, certificava di avere, contrariamente al vero, riscontrato sul medesimo una "verosimile puntura d'insetto a carico della palpebra superiore destra".

In San Marcello Pistoiese il 13.08.2009.

Reato commesso ex art. 12 lett.c) c.p.p. a quello di cui al capo a).

### **Svolgimento del processo**

Con decreto del 14.12.2010 il GUP presso il Tribunale di Firenze, all'esito dell'udienza preliminare, disponeva il rinvio a giudizio di G.L. e L.G. in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, di cui alla rubrica.

All'udienza del 14 febbraio 2012, nella contumacia di entrambi gli imputati, dopo l'ammissione delle prove testimoniali e documentali richieste dal P.M. e dalla difesa, il processo veniva rinviato per la trattazione al 23 gennaio 2012.

A tale udienza, presenti entrambi gli imputati - nei confronti dei quali veniva revocata la dichiarazione di contumacia - si procedeva alla rinnovazione del dibattimento, essendo mutato il giudice a seguito del trasferimento della collega assegnatario.

Ammesse le prove richieste dalle parti si procedeva, quindi, all'escussione dei testi M.G., Sg.M., D.G.M., P.R., M.A. nonché dei testi a difesa - sull'accordo delle parti in ordine all'inversione dell'ordine di assunzione delle prove - S.S., C.A. e S.E., i quali rendevano le dichiarazioni di cui alla trascrizione.

Quindi, acquisita la documentazione prodotta ( fascicolo fotografico, planimetria, referti, consulenza medico-legale), il processo veniva rinviato al 12 aprile 2012 per l'assenza degli altri testi del P.M., nei confronti dei quali veniva disposto l'accompagnamento coattivo.

A tale udienza, atteso l'impedimento del difensore del G., il processo veniva rinviato all'11 giugno con ulteriore prosecuzione al 18 giugno per le conclusioni.

All'udienza dell'11 giugno venivano escussi i testi del P.M. D.L.L. e della difesa P.V., C.M.G., S.A., nonché dei consulenti F.B. e D.V.V.. Quindi, dopo l'esame degli imputati, venivano acquisiti gli atti prodotti ( consulenze tecniche di parte e rilievi fotografici) nonché il verbale di sit rese da F.M..

All'udienza del 18 giugno, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, sull'accordo delle parti il Giudice dichiarava l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo dibattimentale e riteneva il processo in decisione, sulle conclusioni del Pubblico Ministero e delle difese come da verbale d'udienza, riservandosi il termine di gg. 90 per il deposito della motivazione, prorogato di ulteriori gg. 60 con provvedimento di autorizzazione del Presidente del Tribunale del 13 settembre 2012.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

I rilievi effettuati nell'immediatezza del fatto dalla Polizia Municipale nonché le ulteriori emergenze istruttorie consentono di ricostruire senza ombra di dubbio la dinamica dell'incidente stradale in cui perse la vita L.M. ( sopraggiunta alle ore 20.20) e D.L.L.G.

riportò lesioni personali e, di conseguenza, di ritenere provata la responsabilità dell'imputato G. in ordine al delitto contestatogli.

In particolare dagli elementi di prova acquisiti è rimasto accertato che alle ore 12,20 del 13 agosto 2009 in via Pistoiese - in corrispondenza dell'incrocio con via Sardegna - mentre L.M. a bordo del proprio ciclomotore Piaggio Liberty percorreva la suddetta strada con direzione di marcia Firenze -centro, veniva a collisione frontale con l'autovettura Mazda condotta dal G. proveniente dal ponte all'indiano verso Campi Bisenzio, il quale aveva invaso la semicarreggiata riservata ai veicoli che circolavano in senso opposto.

Dopo l'urto l'autovettura continuava la propria marcia con il conducente del ciclomotore sul cofano e, dopo aver sormontato il marciapiede della semicarreggiata di via Pistoiese di pertinenza del ciclomotore urtato, passando tra la palina semaforica dell'impianto posto sull'intersezione con via Sardegna e la facciata dello stabile posto al civico 9/R, urtava contro alcuni motocicli ivi parcheggiati, facendoli cadere uno sull'altro ed andando ad urtare infine contro il pedone D.L. che procedeva regolarmente a piedi su detto marciapiede. L'autovettura terminava la sua corsa a circa 35 metri dal punto d'urto, andando ad incastrarsi con la fiancata sinistra contro il muro dell'edificio del civico 171 e con la fiancata destra contro il fusto di un platano antistante l'immobile.

Dalla planimetria nonché dai rilievi fotografici in atti risulta, infine, il punto d'urto - peraltro anticipato di circa due metri dal consulente tecnico di parte - e la posizione statica assunta dai due veicoli dopo l'urto.

Dalla deposizione degli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto per il rilevamento del sinistro, è rimasto, altresì, accertato che il G. aveva la quarta marcia inserita al cambio manuale e non aveva effettuato alcun tentativo di frenare il mezzo da lui condotto per evitare l'impatto, come emergeva dall'assenza di qualsiasi traccia sull'asfalto nonché dalle stesse dichiarazioni del prevenuto. Inoltre i vetri dei finestrini dell'autovettura risultavano tutti chiusi.

Ad avviso degli agenti il G. aveva iniziato una manovra di svolta a sinistra in via Sardegna quando il semaforo ( a tempi sfalzati) proiettava ancora la luce gialla per anticipare l'arrivo del verde sul lato opposto, come deducevano dall'azionamento del tergicristallo, invadendo di conseguenza l'opposta corsia di marcia ove sopraggiungeva il motociclo condotto dal L., il quale era appena ripartito quando era scattato il verde, e nel tentativo di evitare il sinistro aveva tentato di sterzare a destra raddrizzando il mezzo, tant'è che l'impatto era avvenuto frontalmente.

Dalle risultanze istruttorie non vi è dubbio che l'incidente, in conseguenza del quale è deceduto il L. e D.L. ha riportato lesioni personali ( vedi constatazione di decesso, consulenza medico-legale e referti allegati al verbale udienza 23.1.2012) si è verificato per

effetto della invasione della corsia opposta effettuata dal conducente del mezzo nel momento in cui sopraggiungeva il ciclomotore, come risulta dalla posizione statica assunta dai mezzi.

In particolare il teste Sg.M., che si trovava alla guida di un pullman di linea ha dichiarato che, mentre stava impegnando l'incrocio di via Pistoiese in direzione Firenze allo scattare del verde, subito dietro al ciclomotore, aveva visto un'autovettura arrivare dinanzi a lui a "velocità sostenuta... che fa per imboccare l'incrocio e girare alla sua sinistra ... investe in pieno il centauro., nell'impatto che è stato molto violento la vettura trascina il signore sotto la vettura e lo porta sul marciapiede, investendo anche altri mezzi che erano in sosta sul lato marciapiede... e nella corsa investe anche un passante che era sopra il marciapiede". Precisava, inoltre: " io avevo il rosso ... o perché voleva girare a sinistra o aveva visto scattare il verde e pensava di fare in tempo a fare la manovra prima di noi... lui arrivava dalla doppia fila a velocità sostenuta... L'ho visto che ha preso lo sterzo così e non ha fatto più in tempo a evitare l'impatto", cercando - a suo avviso - di correggere la traiettoria per evitare il mezzo.

Lo Sg. aveva subito avvertito il 118 ed i vigili del fuoco, intervenendo per prestare soccorso, ma l'autovettura era incastrata tra la facciata di un'abitazione e un albero, tant'è che non era stato possibile liberare il soggetto investito, né l'autista dell'autovettura, sotto shock, il quale era dovuto uscire dallo sportello posteriore.

Anche il teste D.G.M., che era fermo al semaforo proveniente da Campi con il motorino sulla destra ed il pullman sulla sinistra, ha dichiarato che, appena scattato il verde, aveva visto l'autovettura "che veniva tutta in diagonale". Per questo si era fermato evitando così l'impatto, sentendo poi "un gran botto alla sua destra.... " Precisava che ai tanti che domandavano cosa gli fosse successo, " il signore diceva che gli era entrato un moscerino nell'occhio o un moscone non so ".

Inoltre F.M., escusso a sit il 17 agosto 2006 ( il cui verbale è stato acquisito sull'accordo delle parti) riferiva di percorrere alla guida del veicolo Renault Modus via Pistoiese proveniente da Campi Bisenzio, quando giunto all'altezza dell'intersezione semaforica con via Sardegna si era fermato al rosso, dietro ad un'altra autovettura. Allo scattare del verde sentiva quasi contemporaneamente - tant'è che non aveva ancora ripreso la marcia- un forte rumore che ne aveva attirato l'attenzione. Aveva visto un ciclomotore che scivolando a terra andava ad arrestarsi alle sue spalle ed un'autovettura che andava ad incastrarsi tra un albero ed un'abitazione. Non aveva notato se sul senso di marcia opposto vi fossero veicoli incolonnati al momento del sinistro, né la presenza di eventuali pedoni, avendo visto l'autovettura soltanto quando "mi stava sfilando a lato ovvero quando già sul marciapiede stava passando tra il muro e la palina semaforica ".

La persona offesa D.L. ha dichiarato di aver avvertito un colpo mentre attraversava la strada con il semaforo verde proveniente dal centro città a piedi e di essere stato scaraventato all'indietro di "parecchi metri". A seguito delle lesioni subite era dovuto rimanere a casa circa due mesi. Era stato risarcito dall'assicurazione.

Da quanto sopra riportato ed in particolare dalle dichiarazioni degli agenti della Polizia Municipale - le cui concordi dichiarazioni devono condividersi avendo trovato riscontro nei rilievi pianimetrici e fotografici effettuati nell'immediatezza dei fatti -, nonché dei testi sopra indicati risulta, altresì provato che il G. non ha ottemperato a tenere la velocità richiesta e comunque prudenziale in corrispondenza dell'intersezione, non ha arrestato la marcia benché il semaforo proiettasse la luce gialla, violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale in quanto non solo non ha dato la precedenza ai mezzi che percorrevano l'opposta semicarreggiata, ma tagliando l'incrocio ha impegnato la carreggiata opposta, non assicurandosi di non creare intralcio agli altri utenti, e non accertandosi in particolare del sopraggiungere del motoveicolo.

E' evidente che se il G. avesse ottemperato alle prescrizioni del codice della strada ed avesse usato la dovuta attenzione e diligenza nella guida, avrebbe sicuramente evitato il sinistro.

In particolare l'entità dei danni riportati da entrambi i mezzi, la traiettoria post-urto, le stesse lesioni riportate dalle vittime, oltre che le dichiarazioni sopra riassunte, consentono di ritenere dimostrato che il G. procedeva a velocità sicuramente superiore ai limiti consentiti, come peraltro confermato dallo stesso consulente di parte ing. B.F., il quale la calcola in 55 - 58 km/h ( cfr. p. 70 delle trascrizioni).

Nella consulenza tecnica viene così ricostruita la dinamica del sinistro: "Il sig. G., conducente dell'autovettura Mazda, percorreva la via Pistoiese proveniente lato viadotto dell'indiano diretto lato uscita città quando, all'altezza dell'intersezione con la via Sardegna deviava verso la propria sinistra, venendo ad urto con la parte anteriore centrale del proprio veicolo contro la parte frontale del ciclomotore Piaggio Liberty, il cui conducente L.M. si trovava in transito nella via Pistoiese stessa con provenienza e direzione opposte a quella dell'autovettura. A seguito dell'urto il conducente del ciclomotore veniva caricato sopra il cofano dell'autovettura ed andava ad urtare contro il parabrezza anteriore della stessa infrangendolo. L'autovettura continuava la propria marcia con il conducente del ciclomotore sul cofano e dopo aver sormontato il marciapiede della via Pistoiese lato numeri civici dispari, cioè il marciapiede della semicarreggiata di pertinenza del ciclomotore urtato, passando tra la palina semaforica dell'impianto posto sull'intersezione con la via Sardegna e la facciata dello stabile posto al civico 9/R, urtava contro i quattro motocicli parcheggiati ivi in sosta regolare a pettine fronte n. 169 civico facendoli cadere uno sull'altro ed andando ad urtare infine contro il pedone D.L. che procedeva regolarmente a piedi su detto marciapiede. L'autovettura

terminava la sua corsa andando ad incastrarsi con la fiancata sinistra contro il muro dell'edificio del civico 171 e con la sua fiancata destra contro il fusto di un platano antistante il civico 171. Gli elementi a disposizione hanno permesso di valutare la velocità dei veicoli al momento dell'urto che risultano essere di 57 e 40 km/h per la Mazda ed il Piaggio; per quanto riguarda quest'ultimo è stato possibile verificare che, dopo la partenza da fermo alla lanterna semaforica posta in prossimità dell'intersezione tra via Pistoiese e via Sardegna, sia arrivato in poco meno di 4 secondi nel punto d'urto distante poco più di 20 metri dalla linea di attestazione. Le posizioni relative al momento dell'urto, la posizione sul piano viario del punto di collisione, la localizzazione dei danni e le posizioni di quiete nonché la velocità tenuta dalla Mazda hanno permesso di escludere nel modo più categorico ( v. par. 11,9) che il G. al momento dell'urto avesse l'intenzione di effettuare una svolta a sinistra per potersi immettere in via Sardegna o in alternativa in via S. Biagio a Petriolo. La configurazione relativa dei veicoli al momento dell'urto, la posizione sul piano viario del punto di collisione, la velocità del veicolo condotto dal G. e la traiettoria nella fase pre urto risultano inoltre essere tecnicamente compatibili con una perdita di controllo del veicolo per un lasso temporale compreso tra i 2 e 3 secondi. Qualora infatti il conducente stacchi la mano dal volante e la vettura sia caratterizzata dalla non perfetta convergenza ed equilibratura ( v. 11.10)( n. prova) si ottiene una deviazione e una curvatura tali da determinare uno spostamento ed un'invasione dell'opposto corsi di marcia da parte della Mazda tanto da farla giungere nella posizione di impatto quasi allineata con l'asse stradale".

Peraltro tali conclusioni non appaiono del tutto condivisibili vuoi con riferimento alla velocità tenuta dal ciclomotore, che il consulente individua spostando di qualche metro il punto d'urto rispetto a quello individuato in planimetria in corrispondenza del segno di scalfiture sull'asfalto, senza tener conto della circostanza che il mezzo era appena ripartito allo scattare del verde, vuoi soprattutto con riferimento alla involontarietà della deviazione a sinistra dell'autovettura. Ed infatti il consulente deduce ciò dalle sole dichiarazioni del G., ipotizzando una non perfetta convergenza ed equilibratura della vettura, di cui non è stata fornita alcuna prova, senza considerare le concordi dichiarazioni dei testimoni sul punto e la circostanza che lo stesso imputato, che procedeva con la quarta marcia innestata, ha ammesso di essersi "affiancato sulla sinistra" alle autovetture ferme al semaforo, pur in assenza di due corsie di marcia che lo consentissero.

Né la circostanza che il G. dovesse raggiungere il parcheggio del supermercato, sito sul lato sinistro di via Pisana rispetto alla sua direzione di marcia a poche centinaia di metri dall'intersezione con via Sardegna - come risulta dalla documentazione prodotta ( cfr. mail trasmessa il 7 agosto da M.L. dell'Esselunga ove si precisa che il dr G. sarà presente il 13 agosto in stabilimento per effettuare cinque visite fissate dalle ore 12.50 alle 14.00) - è di per sé indicativo dell'involontarietà della manovra, ben potendo la decisione di svoltare a sinistra essere dovuta ad altri fattori, peraltro non emersi nel corso dell'istruttoria.

In particolare il G. ha dichiarato in sede di esame dibattimentale che mentre percorreva via Pistoiese, proveniente dal ponte all'indiano, per recarsi presso lo stabilimento Esselunga, - ove doveva effettuare quale medico del lavoro alcune visite programmate - aveva improvvisamente "avvertito un dolore estremamente forte agli occhi" ("ho chiuso gli occhi come reazione istintiva") e poi dopo pochi secondi aveva sentito un urto molto forte, aveva cercato di tenere ferma la macchina il più possibile diritta stringendo il volante. Avvicinandosi al semaforo si era posto sulla corsia di sinistra poiché poco più avanti sarebbe dovuto entrare nel posteggio del supermercato. Confermava di aver riferito agli agenti intervenuti di aver subito una puntura all'occhio sinistro. Dopo l'incidente peraltro non aveva dato peso alla sensazione dolorosa avendo cercato di prestare soccorso al motociclista.

Soltanto dopo qualche ora aveva avvertito "fastidio" all'occhio destro e si era fatto accompagnare da un amico al pronto Soccorso di San Marcello Pistoiese, dove prestava servizio un amico, il dr G.L.. Non si era voluto, infatti, recare al pronto soccorso oftalmico per non incontrare qualche giornalista che già l'aveva contattato, in quanto medico della nazionale di calcio, per avere notizie sull'incidente.

Il collega non aveva rilevato alcun corpo estraneo riscontrando una zona arrossata che poteva essere la conseguenza di una puntura d'insetto, consigliandogli di farsi controllare nei giorni successivi, senza prescrivere alcun trattamento farmacologico.

Proprio l'improvviso malore dovuto alla puntura d'insetto, che avrebbe cagionato la chiusura degli occhi e la conseguente ingovernabilità dell'autovettura, secondo la prospettazione difensiva escluderebbe l'elemento psicologico del reato o, comunque, la presenza della causa di giustificazione del caso fortuito, avendo un fattore imponderabile determinato la condotta di guida del G..

Ritiene in primo luogo questo giudice che, anche ove si volesse ritenere non provata una volontaria svolta a sinistra, ciò non esclude né la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta colposa del conducente e l'evento letale, né tanto meno l'inosservanza delle regole della comune esperienza e generica prudenza, alle quali deve conformarsi il comportamento degli utenti della strada, anche di fronte al comportamento altrui imprudente, ma pur sempre prevedibile, non essendo necessaria né indispensabile la violazione di una specifica norma del codice della strada.

In secondo luogo non è stata fornita dall'imputato la prova rigorosa della sussistenza del caso fortuito - così come affermato per costante giurisprudenza - o, comunque, che sia stato un fattore imponderabile cioè imprevisto e imprevedibile a determinare la condotta dell'agente.

A tale riguardo sono stati prodotti dalla difesa i seguenti documenti:

-Certificato del pronto soccorso dell'ospedale di San Marcello Pistoiese rilasciato alle ore 20.00 del 13 agosto al G. a firma del dr L. ove si legge: "il paziente narra sensazione di puntura a carico della palpebra superiore destra. Si reperta tumefazione come da esiti di puntura d'insetto", dopo una visita della durata di soli tre minuti;

-Certificato rilasciato al G. dalla dr M.G.C. in data 14 agosto, in cui si attesta la presenza di edema diffuso sulla palpebra superiore ed inferiore dell'occhio destro con reazione flogistica a carico della palpebra superiore, attribuibile a reazione da puntura d'insetto, con prescrizione di terapia locale con Betapistol;

-Certificato rilasciato il 18 agosto dal dr S., il quale all'esame obiettivo riscontra nella palpebra superiore dell'occhio destro la presenza di un leggero edema con iperemia del bordo.

Il consulente nominato dalla difesa dr De Vitto rappresenta che, sulla base dei pochi elementi di cui dispone considerata l'ecchimosi superficiale delle foto, è possibile ritenere che più che una puntura si tratti di morsicatura da tafano o mosca cavallina che avrebbe potuto dare un dolore immediato e acuto tale da chiudere gli occhi e, di conseguenza perdere il controllo della macchina, concludendo: " adottando il criterio di esclusione per altre eventuali cause... resta possibile la evenienza della morsicatura di un insetto quel pomeriggio del 13.8.2009 come in grado di far perdere il controllo del mezzo guidato dal sig. L.G.".

La versione dell'imputato non appare verosimile essendo rimasto accertato che il G., il quale nell'immediatezza del fatto dichiarava spontaneamente di essere stato punto da un insetto all'occhio sinistro (e non destro come risulta dagli allegati certificati), faceva uso degli occhiali al momento dell'incidente ( cfr. foto scattata sul luogo dell'incidente, in cui non si rileva alcuna ecchimosi) e viaggiava con tutti i finestrini chiusi.

Anche ove si ritenesse che sia stata fornita la prova rigorosa della puntura o della morsicatura, non vi sono elementi che confermino che ciò si sia verificato proprio nell'istante in cui l'imputato si trovava all'incrocio di via Pistoiese con via Sardegna e non, invece, prima o dopo l'incidente.

Sulla base della ricostruzione fornita dall'istruttoria, deve escludersi l'applicazione del caso fortuito ex art. 45 c.p.p., che si ribadisce secondo il costante orientamento giurisprudenziale deve essere rigorosamente provato dall'imputato che lo invoca.

Peraltro, anche ove si ritenesse credibile la versione fornita dall'imputato, il quale non solo non si è fatto visitare nell'immediatezza dai due medici intervenuti sul luogo del sinistro,

ma neppure si è recato al pronto Soccorso oftalmico di Careggi, lasciando trascorrere diverse ore prima di recarsi al pronto soccorso di San Marcello Pistoiese ( località distante svariati chilometri da Firenze), deve escludersi che il malessere conseguente alla puntura d'insetto, per come descritto dallo stesso G., sia stato di tale entità da escludere la capacità d'intendere e di volere.

Infatti in tema di circolazione stradale e di responsabilità del conducente di autoveicolo, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, il malore -quale scompenso prevalentemente collegato ad una situazione organica - dello stesso, repentinamente ed improvvisamente insorto, è pur sempre un'infermità ovvero uno stato morboso, ancorchè transitorio ascrivibile alla previsione di cui all'art. 88 c.p.. Esso non incide sulla potenzialità intellettuale e volitiva del soggetto, ma con la perdita o il grave perturbamento della coscienza, spezza il collegamento tra il comportamento del soggetto medesimo e le funzioni psichiche che allo stesso presiedono, determinando così movimenti o stati di inerzia corporei inconsapevoli ed automatici, cioè privi dei caratteri tipici della condotta, secondo lo schema dell'art.42 c.p. Il malore improvviso, quindi, non è ascrivibile alla categoria del caso fortuito di cui all'art.45 c.p., giacchè questo -descrivendo una fattispecie in cui l'uomo psicologicamente non ne risponde per l'intervento del fattore causale imprevedibile -presuppone pur sempre un'azione umana cosciente e volontaria, mentre il malore improvviso esclude tali connotazioni di coscienza e volontarietà, non realizzando così quelle condizioni minime che l'art. 42 c.p. richiede perché un fatto umano, astrattamente costitutivo di reato, divenga penalmente rilevante.

Nel caso in esame l'imputato, non avendo perso conoscenza a seguito del dolore improvviso causato dalla puntura (o morsicatura), non ha neppure posto in essere alcuna manovra di emergenza, essendosi limitato a chiudere gli occhi e a tenere il volante.

La presenza di un insetto all'interno dell'abitacolo, non certo improvvisa dato che i finestrini erano chiusi, avrebbe dovuto indurlo ad una maggiore prudenza nella condotta di guida fino a fermarsi per liberarsi dello sgradito ospite o, comunque, avrebbe dovuto indurlo istintivamente a frenare e cercare di sterzare verso il margine destro della propria semicarreggiata.

Nulla di tutto ciò si è verificato, come risulta dall'assenza di frenate sull'asfalto e dalla stessa posizione assunta dal motociclista subito dopo l'urto (cfr. imbozzatura sul cofano), il quale in tale ipotesi sarebbe scivolato dal cofano dell'autovettura, e dall'invasione della semicarreggiata opposta.

In conclusione la condotta colposa del G., conseguente alla velocità eccessiva e all'invasione della semicarreggiata opposta a seguito della perdita di controllo del mezzo, ha causato l'incidente in conseguenza del quale è deceduto M.L. e ha riportato lesioni D.L.L..

Al prevenuto possono essere concesse le attenuanti generiche, tenuto conto della di lui personalità, con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante.

La pena che in concreto il Giudice reputa equo irrogare, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p. ed in particolare delle modalità del fatto e del grado della colpa è quella di anni uno di reclusione, atteso il giudizio di comparazione tra la aggravante contestata e le attenuanti generiche.

Alla condanna segue la sanzione accessoria della sospensione della patente per uguale periodo.

L'imputato è altresì tenuto al pagamento delle spese processuali.

Al G. può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale, potendosi presumere dalla assenza di precedenti penali e dalla sua non giovane età che egli si asterrà per il futuro dalla commissione di ulteriori reati.

Quanto alla posizione di L.G., imputato dei reati di favoreggiamento personale e falso, deve precisarsi che l'imputato si è limitato nel certificato medico a riportare quanto riferitogli dall'amico, riscontrando una tumefazione compatibile con una puntura d'insetto, senza peraltro effettuare alcun esame strumentale nel corso della visita senz'altro superficiale, attesa la sua durata.

Né sono emersi elementi per escludere all'atto della visita la presenza di tale tumefazione, tant'è che sia pure successivamente sia il dr C. che il dr S. riscontrano entrambi un edema a livello della palpebra superiore dell'occhio destro. Di conseguenza se ne impone l'assoluzione sia pure ai sensi del II comma dell'art. 530 c.p.p.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Firenze, Sezione I Penale, in composizione monocratica, visti gli artt. 533 e segg. c.p.p. dichiara G.L. colpevole del reato ascrittogli e con attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di anni uno di reclusione, nonché alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per uguale periodo, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p. ordina che l'esecuzione della pena sia sospesa per il termine di legge e che non sia fatta menzione della condanna nel certificato giudiziale, sotto le comminatorie di legge.

Visto l'art. 530 II comma c.p.p. assolve L.G. dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.



Visto l'art. 544 co. 3 c.p.p. indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Firenze, il 18 giugno 2012.

Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2012.